



Università degli Studi di Milano-Bicocca

**Misure per il sostegno degli studenti universitari con disabilità gravissima
Anno Accademico 2025-2026
D.M. MUR. n. 455 del 17/07/2025**

"Assegno di cura forfettario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assiste lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi"

Riservato agli studenti universitari iscritti all'A.A. 2025/2026 presso le università statali e non statali aventi sede legale nella Regione Lombardia

Premessa

Il presente Bando è diretto a sostenere, mediante l'erogazione di contributi economici a valere sulle risorse del Ministero dell'Università e della Ricerca, il diritto allo studio degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima, attraverso un assegno di cura forfettario destinato a contribuire alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studio.

Art. 1 - Destinatari – studenti affetti da disabilità gravissima

Per studenti affetti da disabilità gravissima, ai fini del presente Bando, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque certificate non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) ed f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016:

- Studenti e studentesse dipendenti da ventilazione meccanica assistita o con invasiva continuativa (27/7);
- Studenti e studentesse con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- Studenti e studentesse con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- Studenti e studentesse con depravazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.

Le condizioni di cui ai punti precedenti devono essere verificate e certificate dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di non autosufficienza ai sensi della Delibera di Giunta Regionale di regione Lombardia numero 3719 del 30 dicembre 2024 - n. XII/3719

Art. 2 - Contributo al pagamento dell'assistente personale qualificato

1. La misura a sostegno degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 1, consiste nell'erogazione di un assegno di cura forfettario di € 10.000,00 destinato a contribuire al rimborso di costi sostenuti per l'assistenza prestata da parte di personale

- qualificato, scelto dallo studente o dalla famiglia, documentata da regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2025 e luglio 2026.
2. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca provvederà a raccogliere le domande di assegno di cura presentate dagli studenti idonei il cui elenco verrà trasmesso a Regione Lombardia entro il termine del 30 settembre 2025 al seguente indirizzo PEC ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it, che provvederà a trasmettere i dati al Ministero dell'Università e della Ricerca entro il termine del 20 ottobre 2025 ore 15,00 al seguente indirizzo PEC dgordinamenti@pec.mur.gov.it con oggetto "*comunicazione idonei DSU per disabilità gravissime – D.M. MUR. n. 455 del 17/07/2025*".
 3. Le risorse finanziarie funzionali all'attribuzione dell'assegno di cura sopra menzionato verranno attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Università degli Studi di Milano-Bicocca solo dopo la trasmissione dell'elenco degli studenti in condizione di disabilità gravissima che avranno presentato la domanda ai sensi del presente Bando.
 4. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, quindi, erogherà l'assegno di cura di cui al punto 1. agli studenti affetti da disabilità gravissima che saranno risultati idonei solo dopo l'attribuzione da parte del MUR delle necessarie risorse finanziarie di cui al punto 3.
 5. In caso di insufficienza del Fondo, il MUR ripartisce le risorse a ciascun organismo per il diritto allo studio in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste. Di conseguenza la quota destinata all'Università degli Studi di Milano-Bicocca verrà ripartita tra tutti gli idonei.
 6. L'inserimento nell'elenco degli studenti idonei non costituisce titolo ai fini dell'attribuzione del contributo. La costituzione di tale titolo è condizionata all'attribuzione delle risorse dal MUR all'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Art. 3 - Requisiti di idoneità

Possono richiedere il contributo per i costi per l'assistenza prestata da parte di personale qualificato, gli studenti universitari affetti da disabilità gravissima certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 che:

- a) risultino regolarmente iscritti, entro la data del 28/10/2025 all'anno accademico 2025/2026 a corsi di laurea (LMCU, LT, LM) erogati con modalità convenzionale o mista presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L'inserimento del nominativo dello studente richiedente il contributo nell'elenco da trasmettere al MUR è subordinato alla verifica dell'iscrizione universitaria e della frequenza delle lezioni.

- b) non abbiano posizioni amministrative non regolarizzate e/o debitorie nei confronti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (Es.: mancata restituzione di somme dovute per benefici goduti, mancato o ritardato rilascio del posto alloggio dopo sollecito/diffida da parte dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, mancato versamento di sanzioni, altre e/o diverse irregolarità a vario titolo).

Art. 4 - Compatibilità

Il contributo è compatibile con altri benefici o altre provvidenze già in godimento dallo studente, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca per l'a.a. 2025/2026 espressamente riferiti all'assistenza personale qualificata funzionale alla frequenza della didattica universitaria, ovvero, analoghi benefici concessi da altre Amministrazioni.

Il contributo è, altresì, incompatibile in caso di espressa previsione sancita dalle normative regionali nelle materie di competenza esclusiva residuale.

Art. 5 - Procedure e modalità di compilazione e presentazione delle domande

La domanda per l'assegnazione dei contributi deve essere formulata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo "Allegato 1" di cui al presente Bando.

La domanda potrà essere inviata a partire dal giorno 8/9/2025 e trasmessa tramite PEC all'indirizzo ateneo.bicocca@pec.unimib.it o via mail all'indirizzo dsu@unimib.it entro e non oltre il 24/9/2025.

I requisiti dell'iscrizione e della frequenza indicati nell'art. 3 verranno verificati da parte dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Art. 6 - Documentazione richiesta

La domanda di attribuzione del contributo di cui all'articolo precedente deve essere corredata dalla seguente documentazione, a pena d'esclusione:

- a) attestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato n.3 DPCM n.159/2013 rilasciata da parte del soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente;
- b) attestazione, rilasciata dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente, di sussistenza di disabilità gravissima dello studente richiedente il contributo di cui al presente bando come indicato dall'Art.1;
- c) il documento (Es: contratto di lavoro) che comprova l'obbligo giuridico che lo studente richiedente o suo familiare ha assunto per la retribuzione del servizio di assistenza personale qualificata a beneficio dello stesso studente richiedente il contributo per la durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2025 e luglio 2026.

Art. 7 - Erogazione contributo

Dopo l'accertata potenziale idoneità al contributo di cui al presente Bando e solo dopo l'erogazione da parte del MUR all'Università degli Studi di Milano-Bicocca delle risorse finanziarie funzionali all'attribuzione dell'assegno di cura sopra, la liquidazione del beneficio a favore dello studente affetto da disabilità gravissima di cui all'Art.1, avverrà con la seguente modalità:

- il 25% dell'ammontare del contributo assegnato verrà erogato ai beneficiari entro la fine del mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale di attribuzione fondi;
- il restante 75% dell'ammontare a seguito
 - dell'invio delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento del servizio di assistenza personale in base a regolare contratto di cui al precedente Art.6, lett. c)
 - della verifica della frequenza presso l'università e della continuità dell'iscrizione (in caso di rinuncia studi, interruzione o sospensione prima della fine dell'a.a. si procederà alla revoca del beneficio).

Art. 8 - Cause di esclusione

Sono cause di esclusione delle domande di contributo:

1. la presentazione della domanda con modalità difformi o fuori i termini rispetto a quanto riportato nell'art. 5;
2. la mancata regolare iscrizione all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, entro il termine del 31/12/2025;
3. mancato possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 del presente Bando;
4. omessa trasmissione della documentazione di cui all'art.6 del presente Bando;
5. accertata fruizione di altri benefici/provvidenze incompatibili con il contributo di cui al presente Bando come da previsione di cui all'Art. 4.

Art. 9 - Verifica e controllo

1. Lo studente che risulti idoneo all'attribuzione del contributo sarà oggetto di verifiche da parte dei competenti uffici dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, della Regione Lombardia, e/o di altri soggetti competenti.
2. Lo studente che risulti idoneo all'attribuzione del contributo è tenuto a conservare tutta la propria documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio sino al termine dei controlli e per almeno 10 anni a far data dalla concessione dello stesso.

Art. 10 - Revoca del contributo

All'esito dei controlli di cui al precedente art. 9, in caso di riscontro di irregolarità o inosservanze di uno o più obblighi posti a carico dello studente che sia risultato beneficiario del contributo ovvero in caso sopravvenuto venir meno dei requisiti di idoneità, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca procederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 11 - Pubblicazione

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito di Università degli Studi di Milano-Bicocca (www.unimib.it) nel periodo 8 settembre - 24 settembre 2025.

Art. 12 - Responsabile Unico e Responsabile del Trattamento Dati Personalni

1. Responsabile Unico del Procedimento è il dottor Giancarlo La Pietra, Capo Settore Diritto allo Studio.
2. Responsabile del Trattamento dei Dati Personalni è la Dott.ssa Emanuela Mazzotta, Dirigente dell'Area Affari Generali e Sistemi di Programmazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Art. 13 - Informativa privacy

I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione della informativa al seguente link:

https://www.unimib.it/sites/default/files/Informativa_per_studenti_e_utenti_formazione_e_servizi_-REV8_27-09-21.pdf